

Procura della Repubblica - Sciacca  
Prot. n. 622/13  
del 17/4/2013

**PROTOCOLLO DI INDAGINE  
IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO.**

**OBIETTIVO**

Il presente protocollo si propone di definire una procedura omogenea su tutto il territorio compreso nella circoscrizione giudiziaria della Procura della Repubblica di Sciacca per gestire le notizie di reato relative ad infortuni sul lavoro, con speciale riferimento a quelli da cui siano derivate lesioni gravi/gravissime o il decesso del lavoratore: in particolare, il proposito comune è quello di regolare le modalità di primo intervento sul luogo in cui si è verificato l'infortunio, di formalizzare le modalità di conduzione delle conseguenti indagini e di redazione delle informative finali sull'infortunio stesso.

Tale esigenza risulta tanto più significativa se si considera che in occasione di infortuni sul lavoro di una certa gravità, sul luogo e nell'immediatezza dei fatti possono intervenire (e di norma intervengono) diverse forze di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, personale della Polizia Municipale, personale dello S.Pre.S.A.L., personale del Distretto Minerario, ecc.) oltre che numerosi altri organi istituzionali (personale del 118, medico legale, ecc.), per cui appare indispensabile, al di là dell'auspicabile attività di coordinamento da parte del P.M. reperibile quanto meno sulle forze di polizia giudiziaria, che ognuno dei protagonisti sappia come agire per esplicare al meglio le proprie funzioni istituzionali senza tuttavia compromettere le successive attività di indagine finalizzate alla ricostruzione della dinamica e delle cause dell'infortunio nonché dell'individuazione delle singole responsabilità penali.

**PREMESSA**

Il presente protocollo si articola in due parti: la prima concerne le modalità di trattazione delle notizie di reato relative ad infortuni di minore gravità mentre la seconda riguarda le modalità di trattazione delle notizie di reato e di conduzione delle indagini in caso di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime che richiedono un pronto intervento sul luogo dell'infortunio nell'immediatezza dei fatti.

Si precisa inoltre che il presente protocollo si fonda sulla bozza predisposta e illustrata ai partecipanti della riunione tenutasi in data 27.11.2012 presso la Procura della Repubblica di Sciacca e tiene conto delle osservazioni effettuate in quella sede dai vari soggetti intervenuti (come da verbale della riunione), delle osservazioni avanzate dal Comandante della Compagnia CC di Sciacca Magg. LA ROCCA con nota scritta del 12.02.2013, delle osservazioni avanzate dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Marcello LOMBARDINI con nota scritta datata 8.03.2013, delle osservazioni formulate dal Direttore Responsabile del Servizio S.Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Agrigento Dott. MULONE per via telefonica in data 28.02.2013, delle osservazioni di tutti i partecipanti alla successiva riunione del 1.03.2013 nonché dell'incontro informale avvenuto in data 3.04.2013 con il Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero di Sciacca Dott. Gaetano MIGLIAZZO, col Dirigente dell'U.O. del Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Sciacca Dott. Michele CARLINO e col Dirigente del Commissariato di P.S. di Sciacca Dott. Emilio BASILE.

## A) GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE ATTIVITA' DI INDAGINE NELLE IPOTESI DI INFORTUNI DI MINORE GRAVITA':

### A.1) Concentrazione sul Servizio S.Pre.S.A.L. delle segnalazioni e delle indagini in materia di infortuni sul lavoro e acquisizione delle primissime informazioni sull'infortunio:

- ✓ in caso di acquisizione di notizie di infortuni sul lavoro da parte dei Posti di Polizia presso le varie strutture ospedaliere (*in primis* il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca), da parte di qualsiasi altra Forza di Polizia (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, ecc.) o da parte della stessa Procura della Repubblica di Sciacca (ad esempio, in caso di denuncia presentata presso gli Uffici di Procura) si procederà **entro il più breve termine possibile** alla trasmissione al Servizio S.Pre.S.A.L. presso l'A.S.P. di Agrigento ovvero al Distretto Minerario di Caltanissetta per le rispettive materie di competenza della notizia di reato e di tutta la relativa documentazione a disposizione (notizia di reato, copia del referto medico, denuncia dell'infortunio all'INAIL, ecc.) in modo da porre lo S.Pre.S.A.L. in condizione di effettuare una preliminare valutazione sui singoli casi e decidere per quali procedere all'apertura di una vera e propria attività di indagine e per quali non procedere ad alcuna inchiesta.

A quest'ultimo riguardo risulta estremamente utile, per effettuare le suddette preliminari valutazioni e per orientare la successiva azione investigativa, poter consultare prontamente atti ulteriori rispetto alla mera segnalazione di infortunio e allo "scarno" referto medico, atti cioè da cui si possano evincere (seppur solo sommariamente) la dinamica, le cause e le circostanze dell'infortunio: pertanto, appare fondamentale acquisire immediatamente e trasmettere allo S.Pre.S.A.L. (o al Distretto Minerario) assieme alla prima segnalazione di infortunio quanto meno la denuncia di infortunio all'INAIL oppure, se e quando possibile, il verbale di sommarie informazioni dell'infortunato.

Un ruolo di fondamentale rilevanza deve assumere, in tale ottica, il Posto di Polizia presso i presidi ospedalieri (in particolare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca) che avrà il compito di acquisire e poi trasmettere **tempestivamente** le segnalazioni di infortuni sul lavoro al Servizio Centrale dello S.Pre.S.A.L. (o al Distretto Minerario) allegandovi (previa acquisizione) la denuncia di infortunio all'INAIL e, ove possibile, le prime sommarie informazioni da parte del lavoratore infortunato; proprio in ragione dell'estrema importanza delle funzioni del Posto di Polizia presso l'Ospedale di Sciacca, emerge la necessità che tale servizio sia assicurato con continuità tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00, in modo da poter veicolare immediatamente le informazioni dei fatti di reato agli organi competenti e procedere alla rilevante attività di identificazione di eventuali accompagnatori degli infortunati.

In merito alle modalità di acquisizione della notizia di reato, il personale medico (soprattutto del Pronto Soccorso) che per primo entrerà in contatto col paziente avrà cura di acquisire dall'infortunato e trasporre nel relativo referto medico informazioni sufficientemente complete e dettagliate circa luogo, dinamica e cause dell'infortunio, così come parimenti avrà cura di comunicare al più presto l'infortunio alla Polizia Giudiziaria (ossia ordinariamente al Posto di Polizia presso il Pronto Soccorso e, al di fuori dell'orario di servizio di tale ufficio, al servizio 113) trasmettendo anche copia del referto redatto.

✓ In linea generale, si stabilisce che lo S.Pre.S.A.L. (o il Distretto Minerario) non procederà all'apertura di una vera e propria inchiesta nelle seguenti ipotesi:

- gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi o comunque "in proprio" (salve le ipotesi in cui siano comunque ravvisabili ipotesi di responsabilità in capo a terzi): in tali casi è sufficiente acquisire documentazione che attesti la suddetta situazione (visura camerale, ecc.);
- gli infortuni *in itinere* e quelli stradali, le cui indagini saranno eventualmente affidate ad altri organi;
- gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l'attività di apprendimento o in palestra, ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori;
- gli infortuni in cui, anche a seguito del giudizio dei medici intervenuti, non sia sostenibile in giudizio l'esistenza di una lesione grave per postumi o durata;
- infortuni avvenuti in ambito domestico;
- i casi in cui le informazioni immediatamente disponibili consentano di ritenere con certezza che l'infortunio sia avvenuto per cause accidentali; a tal proposito, si ritiene che non sia obbligatorio alcun approfondimento investigativo nei seguenti casi:
  - Distorsioni, ecc. dovute a piede in fallo durante il normale spostamento e non conseguenti a situazioni anomale delle superfici di transito;
  - Lesioni di vario genere riconducibili a "urtava contro", "colpito da" spigoli, arredi, infissi, materiali, ecc. con esclusione di materiali caduti dall'alto;
  - Distorsione, lesioni muscoli tendinei, ecc. conseguenti a movimento scoordinato in assenza di movimentazione di pesi;
  - Lesioni determinate da "si feriva", "si colpiva" con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa vigente la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.

È invece opportuno un preliminare approfondimento investigativo nei seguenti casi:

- "Colpito da", "ferito da", "urtato da", "schiacciato da", "a contatto con" macchine, attrezzature e altri strumenti da lavoro;
- Caduta dall'alto;
- Caduta in profondità;
- Caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
- Intossicazione per ingestione o inalazione;
- Folgorazioni;
- Investito o schiacciato da mezzo semoventi;
- Caduta di materiali;
- Lesioni conseguenti a esplosioni e incendi;
- Contatto con agenti chimici e fisici;
- Lesioni da sforzo sollevando o spostando pesi;
- Ecc.

In relazione a tali casi lo S.Pre.S.A.L. (o il Distretto Minerario) invierà con periodicità mensile le relazioni finali con proposta di archiviazione: tali relazioni dovranno comunque contenere le generalità dell'infortunato, del datore di lavoro e di eventuali altri soggetti aventi posizione di garanzia nei confronti del lavoratore (responsabile della sicurezza, ecc.), la data e il luogo in cui si è verificato l'infortunio, la descrizione sommaria dell'infortunio e succinta indicazione dei motivi per i quali si avanza proposta di archiviazione del caso; dovranno inoltre essere corredate da tutti gli atti e i documenti già acquisiti.

- ✓ Al contrario, lo S.Pre.S.A.L. procederà all'immediata apertura dell'inchiesta e al conseguente compimento di tutte le attività investigative necessarie in caso di:
- infortuni sul lavoro procedibili d'ufficio in quanto con esiti mortali oppure concernenti malattie o invalidità della durata superiore a 40 giorni o comunque con postumi permanenti;
  - infortuni sul lavoro per i quali sia stata presentata querela da parte della persona offesa;
  - infortuni sul lavoro con prognosi iniziale inferiore a 40 giorni in relazione ai quali appare di assoluta evidenza che la malattia verosimilmente si protrarrà oltre il termine di 40 giorni.

In tali ipotesi il personale dello S.Pre.S.A.L. (o del Distretto Minerario) dovrà tempestivamente condurre di iniziativa tutte le attività di indagine del caso, se necessario dandone tempestiva notizia al P.M. al fine di coordinarsi con lo stesso o nel caso in cui sia necessario l'intervento dello stesso (ad esempio, per disporre un sequestro oppure per nominare un consulente tecnico). In ogni caso l'attività di indagine dovrà essere portata a termine entro un termine piuttosto breve (orientativamente 90 giorni) e la relativa informativa finale sull'infortunio dovrà essere depositata presso la Procura della Repubblica corredata da tutta la documentazione e da tutti gli atti pertinenti; per il contenuto dell'informativa si rinvia a quanto si dirà in merito all'informativa finale relativa ad infortuni mortali o con lesioni gravi e gravissime.

## **B) PROTOCOLLO DI INDAGINE PER I REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO IN CASO DI INFORTUNI MORTALI O CON LESIONI GRAVI/GRAVISSIME.**

L'elaborazione e l'attuazione di un protocollo di indagine ha la finalità di omogeneizzare l'attività svolta da P.M. e P.G. e di far adottare in tutte le indagini concernenti gli infortuni sul lavoro metodologie di accertamento uniformi e consolidate, che possano essere poste in pratica dalle varie forze di P.G. in modo corretto e tempestivo anche prima dell'intervento e del coordinamento del P.M.

### **B.1) ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO:**

- la forza di Polizia Giudiziaria (Posto di Polizia presso le strutture ospedaliere, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, ecc.) che per prima acquisisca la notizia di reato relativa ad un infortunio sul lavoro (dal datore di lavoro, da compagni di lavoro dell'infortunato, dagli addetti al servizio 118 o di altri servizi di pubblico soccorso, ecc.) con gravi conseguenze per l'infortunato (morte, lesioni gravi o gravissime, pericolo di vita, ecc.) deve **immediatamente** informare il servizio centrale S.Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Agrigento (o, in alternativa l'Ispettore dello S.Pre.S.A.L. in turno di pronta reperibilità come da calendario predisposto e comunicato dall'A.S.P. di Agrigento) ovvero il Distretto Minerario di Caltanissetta affinché il relativo personale specializzato possa partecipare all'attività investigativa sin dal primissimo sopralluogo; analoga indicazione dovrebbe essere impartita anche alle unità di Primo Soccorso della zona e ai relativi servizi di 118, in quanto solitamente sono proprio i sanitari addetti a questi servizi ad intervenire per primi e a raccogliere le iniziali notizie sull'infortunio (luogo, momento, dinamica e circostanze dell'infortunio);
- a tal proposito risulta assai opportuna un'opera di sensibilizzazione dei sanitari del Pronto Soccorso con riferimento all'ipotesi (tutt'altro che infrequente) dei c.d. **infortuni mascherati**, in quanto spesso accade che gli accompagnatori dell'infortunato descrivano le circostanze del sinistro in maniera non veritiera e forniscano una versione dei fatti diversa dal reale al fine di escludere o minimizzare le eventuali responsabilità in merito all'infortunio (ad esempio riferendo che non si tratta di infortunio sul lavoro ma in diverso ambito, oppure che l'infortunio è univocamente riconducibile alla negligenza del lavoratore, ecc.): in tali casi è fondamentale verificare la natura e la sede delle lesioni accertate (ad es. le ferite da schiacciamento e da precipitazione) nonché la corrispondenza delle lesioni effettivamente riscontrate con la versione dei fatti riferita; è inoltre indispensabile procedere sempre a sentire a s.i.t. il lavoratore infortunato circa la dinamica dell'infortunio e le cause dello stesso;
- altra ipotesi a cui deve prestarsi la massima attenzione è quella delle c.d. **imprese di fatto**: talvolta accade infatti che la necessità di abbassare i costi della manodopera e/o di avere maggiore elasticità nella gestione del lavoro dipendente determina soprattutto (ma non solo) all'interno dei cantieri temporanei la presenza di soggetti formalmente titolari di proprie ditte individuali che si qualificano come lavoratori autonomi ma che in realtà esplicano le loro mansioni in rapporto di dipendenza funzionale con una delle imprese esecutrici delle opere e che, di fatto, non sono altro che semplici operai che forniscono il proprio lavoro all'interno del cantiere con orari prestabiliti, sottoposti alle direttive di un'impresa esecuttrice e che operano con DPI ed alcuni piccoli attrezzi propri; ebbene, al fine di evitare che la formale (auto)qualificazione di tali figure come lavoratori autonomi determini una serie di conseguenze indebite (come l'impossibilità di configurare nei loro confronti l'obbligo di formazione e addestramento, di vigilanza, di sorveglianza sanitaria, ecc. da parte del datore di lavoro), occorre sempre procedere alla ricostruzione delle reali qualifiche dei soggetti coinvolti in un infortunio sul lavoro adottando il criterio della prevalenza delle qualificazioni sostanziali su quelle formali come richiesto dallo stesso D.L.vo n. 81/08 (secondo l'art. 299 datore di lavoro, dirigente e preposto sono non solo chi ne abbia la formale qualifica ma anche chi di fatto ne svolga le funzioni; secondo l'art. 2 il lavoratore subordinato è colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione stabilita e

gestita da un datore di lavoro e sia pertanto sottoposto ai poteri decisionali e gestionali di un datore di lavoro; ecc.). In questi casi occorrerà accertare quei profili che qualificano un certo soggetto, al di là della qualifica formale di lavoratore autonomo o della titolarità formale di un'impresa individuale, come lavoratore subordinato, ossia la subordinazione alle direttive di un datore di lavoro, la determinazione di un orario di lavoro prefissato e coincidente con quello degli altri lavoratori della stessa impresa e l'assenza di autonomia nelle scelte operative. La verifica relativa all'effettiva natura e qualifica del rapporto di lavoro deve essere compiuta coinvolgendo nell'attività di indagine personale dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, istituzionalmente deputato a questa tipologia di accertamento;

- al momento in cui la p.g. riceve la notizia di reato dal datore di lavoro, dai compagni di lavoro o da altri soggetti presenti sul luogo del sinistro, occorre intimare a costoro (nei limiti del possibile) di non modificare nulla relativamente alla posizione dell'infortunato (a meno che lo spostamento non sia indispensabile per prestargli soccorso), agli strumenti di lavoro utilizzati (non bisogna disattivare o rimuovere i macchinari utilizzati, non bisogna riportare in posizione di riposo eventuali strumenti di lavoro, spostare automezzi, ecc.) e ad ogni altro elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle cause dello stesso; a tal riguardo si osserva che ogni deliberata modifica e ogni volontario inquinamento della scena del crimine possono determinare per l'autore una responsabilità penale per favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., per cui sarà compito della p.g. rilevare eventuali segni di avvenuta alterazione o modificazione dei luoghi e delle cose;
- è opportuno che in relazione ad ogni caso di infortunio grave sul lavoro operino almeno due (e possibilmente non più di due) forze di Polizia Giudiziaria, di cui una per così dire generica (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) ed una specializzata (tendenzialmente lo S.Pre.S.A.L. oppure, per le ipotesi di propria competenza ossia infortuni verificatisi in particolari ambienti di lavoro quali cave e miniere, il Distretto Minerario di Caltanissetta), eventualmente con l'ausilio, a seconda delle esigenze del caso concreto, di un medico legale o di un consulente tecnico, che svolgano le attività di indagine in maniera congiunta e coordinata, possibilmente attraverso una ripartizione delle attività investigative: ad esempio, la polizia giudiziaria generica opererà, magari su indicazione della polizia giudiziaria specializzata, le perquisizioni d'iniziativa e i sequestri probatori sia dell'area, degli impianti o dei macchinari (o comunque degli strumenti di lavoro) eventualmente interessati dell'infortunio, sia della documentazione utile alle indagini (contratti di appalto, documenti sulla sicurezza, ordini di servizio, ecc.) e procederà all'assunzione di sommarie informazioni nei confronti dei potenziali indagati ex art. 350 co. 1 e 7 c.p.p. e nei confronti di potenziali testimoni ex art. 351 c.p.p.; la p.g. specializzata si occuperà invece tutti i rilievi e gli accertamenti relativi agli aspetti tecnico-normativi dell'infortunio al fine di ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità dello stesso.

## **B.2) COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL P.M. :**

- la notizia di un infortunio sul lavoro mortale o che abbia comunque provocato lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 (perdita di un organo, perdita di un arto, grave trauma cranico,

pericolo di vita, ecc.) deve essere **immediatamente** comunicata telefonicamente anche al P.M. di turno e/o al P.M. competente per materia, esponendogli il caso e le primissime informazioni raccolte, affinché quest'ultimo possa assumere sin dall'inizio la direzione delle indagini, ad esempio disponendo l'intervento del personale specializzato dello S.Pre.S.A.L. o del Distretto Minerario (qualora non si sia già provveduto a convocarlo) oppure chiedendo l'intervento sin da subito anche di un medico legale dell'istituto di medicina legale (indispensabile in caso di infortunio mortale) o di un consulente tecnico o, ancora, partecipando personalmente al primissimo accesso sul luogo del sinistro;

- appena possibile, alla comunicazione telefonica seguirà (via fax) una segnalazione scritta dell'infortunio in cui siano indicati perlomeno i seguenti dati:
  - generalità dell'infortunato;
  - generalità, ragione sociale e sede del datore di lavoro;
  - descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;
  - prognosi, condizioni dell'infortunato e, in caso di decesso, generalità e domicilio dei prossimi congiunti della persona offesa.

### **B.3) ATTIVITA' DI INDAGINE DA SVOLGERE IN SEDE DI PRIMO SOPRALLUOGO: attività di ispezione, rilievi e sequestro –**

- In sede di primo sopralluogo risulta di fondamentale importanza “cristallizzare” (nei limiti del possibile) la situazione dei luoghi, delle persone e del complessivo contesto al momento del sinistro attraverso i seguenti atti:
  - una preliminare ma accurata **attività di ispezione dei luoghi** accompagnata dalla redazione di un puntuale e dettagliato verbale di sopralluogo ed eventualmente anche da attività di repertazione;
  - la realizzazioni di (numerose e dettagliate) **rilievi fotografici**, se possibile anche **videografici** e, se utile, **planimetrici** dello stato dei luoghi dell'incidente lavorativo, in quanto la percezione visiva del contesto spaziale dove è avvenuto il fatto risulta di grande ausilio al giudice del dibattimento, che potrà ascoltare le varie deposizioni testimoniali beneficiando della percezione diretta dei luoghi e degli oggetti grazie all'album fotografico acquisibile al fascicolo del dibattimento come atto irripetibile di p.g. o come prova documentale ex art. 234 c.p.p.;
  - in caso di infortunio con esito mortale, **l'ispezione cadaverica esterna** da parte di un medico legale con contestuale redazione di una accurata e dettagliata relazione scritta (in cui siano riportati non solo le condizioni fisiche del lavoratore, ma anche l'abbigliamento indossato al momento dell'infortunio e ogni altro accessorio o segno utile alle indagini); è inoltre opportuno che il medico legale, dopo aver compiuto i propri accertamenti, contatti telefonicamente il P.M. per esporgli gli esiti di tali accertamenti e concordare assieme la necessità o meno di procedere ad esame autoptico della salma;
  - la registrazione ed identificazione in apposita annotazione di p.g. di tutte le persone presenti sul luogo dell'infortunio, di cui si accerterà immediatamente il motivo della presenza sul posto (anche se poi verranno sentiti a s.i.t. in un momento successivo);
  - l'immediato accertamento circa la natura professionale dell'infortunio, verificando l'attività a cui era addetto l'infortunato, quali erano le sue effettive mansioni, quale era l'ambiente di

lavoro (cioè dove stava lavorando, quale macchina stava utilizzando, quali DPI stava adottando, qual è il punto dell'impalcatura da cui è caduto, ecc.);

- il **sequestro probatorio** di iniziativa dell'intera area, degli impianti, dei macchinari e di ogni strumento di lavoro utile ai fini di indagine e che costituiscano il c.d. scenario del delitto ovvero il **sequestro preventivo** qualora il prosieguo delle attività dovesse presentarsi pericoloso in relazione al rischio del verificarsi di ulteriore analogo incidente o di incidente di altra natura comunque collegato ad un inadeguato livello di sicurezza presente sul luogo di lavoro;
- la suddetta attività di rilievo (fotografica, di repertazione, ecc.) deve essere svolta, per quanto possibile, nel momento di primo contatto con il luogo di verifica del sinistro (ciò risulta indispensabile ad esempio in caso di infortuni dovuti a inalazione di gas o sostanze tossiche), deve essere condotta con cura e precisione anche in ragione del fatto che l'attività di inquinamento probatorio è particolarmente frequente e insidiosa in questo tipo di indagine e deve indurre a raccogliere anche elementi potenzialmente contrastanti con la versione apparente dei fatti eventualmente fornita agli operatori nell'immediatezza: per esempio, si deve verificare attentamente che i locali non siano stati sottoposti a "ripulitura" tramite l'apposizione di presidi infortunistici o la rimozione di strumenti di lavoro irregolari (a titolo esemplificativo, si deve rilevare, magari anche con fotografie, e verbalizzare la polverosità maggiore di alcuni oggetti rispetto ad altri, ecc.);
- al fine di evitare per quanto possibile ogni mutamento della scena del delitto e quindi ogni inquinamento probatorio, il personale dei Vigili del Fuoco (e in alcuni casi il personale del servizio 118) intervenuto per il recupero dell'infortunato (deceduto o ferito) o per altre attività di propria competenza avrà cura di eseguire tali operazioni alterando nella misura minore possibile lo stato dei luoghi e della persona infortunata: in particolare, nelle ipotesi in cui si sia già verificato il decesso del lavoratore e quindi non vi è l'urgenza di soccorrerlo, i Vigili del Fuoco attenderanno l'intervento degli altri operatori (polizia giudiziaria, S.Pre.S.A.L., medico legale, eventuale C.T., ecc.) per consentire a costoro di ispezionare e "cristallizzare" (mediante rilievi foto/videografici e redazione di verbali di ispezione) la scena dell'infortunio nonché le condizioni e la posizione dell'infortunato prima della rimozione del cadavere e della spesso inevitabile alterazione dello stato dei luoghi e delle persone;
- in caso di decesso del lavoratore, la salma di quest'ultimo deve essere sempre messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed evitare la frettolosa restituzione della stessa ai familiari, anche quando dai primi accertamenti sembrerebbero da escludere responsabilità penali; in tali casi è quasi sempre necessario o comunque opportuno procedere oltre che ad ispezione cadaverica esterna, anche ad un più approfondito **esame autoptico**, con tutte le connesse indagini istologiche, tossicologiche e genetiche;

**4) ULTERIORI ATTIVITA' DI INDAGINE:** acquisizione di prove dichiarative e documentali; eventuale esperimento di consulenze tecniche di vario genere.



- **Acquisizione** (anche solo in copia) di tutta la **documentazione** utile ai fini di indagine, a seconda del caso concreto:
  - POS, PSC, DVR, DSS, ecc.;
  - Documentazione tecnica e d'uso dei macchinari eventualmente interessati dall'infortunio;
  - Registro infortuni, dal quale evincere l'eventuale reiterazione di infortuni analoghi a quello di specie;
  - Caratteristiche tecniche di DPI forniti al lavoratore ed utilizzati al momento dell'infortunio;
  - Documentazione medica relativa al lavoratore;
  - Ecc.
- **Assunzione a sommarie informazioni testimoniali** ex art. 351 co. 1 c.p.p. del lavoratore infortunato (se le sue condizioni lo consentono) nonché di ogni altro soggetto presente al momento dell'infortunio e comunque a conoscenza dei fatti (inclusi datore di lavoro, responsabile della sicurezza, ecc. le cui dichiarazioni saranno eventualmente raccolte sotto forma di spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 7 c.p.p.) al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell'evento, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione del lavoro, le prassi aziendali in materia (eventualmente difformi dalle prescrizioni di legge), ecc. Nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di coinvolgimento di lavoratori stranieri nei sinistri sui luoghi di lavoro, appare opportuno avere pronta una lista di **interpreti** (almeno per le lingue in pratica più diffuse: rumeno, arabo, ecc.) a disposizione della p.g. da nominare quali ausiliari di p.g. per poter raccogliere senza ritardi le prime sommarie informazioni;
- A proposito delle **prove dichiarative**, deve rilevarsi che la possibile reticenza dei testimoni (anche e soprattutto in ragione del c.d. ricatto occupazionale, ossia dalla condizione psicologica di chi sente il bisogno di salvaguardare la propria azienda e indirettamente il proprio posto di lavoro da possibili conseguenze negative derivanti dal procedimento penale) impone di sentire immediatamente a s.i.t. tutti i possibili testimoni oculari e non sulle circostanze e sulle modalità di verifica dell'infortunio;
- Nel caso in cui il P.M. abbia nominato un Consulente Tecnico, è opportuno che quest'ultimo espliciti il suo incarico relazionandosi con la p.g., effettuando con essa i necessari sopralluoghi, facendola presenziare a misurazioni o esperimenti e, se necessario, presenziando a sua volta ex art. 359 co. 2 c.p.p. all'assunzione di s.i.t. al fine di acquisire ogni elemento utile per la ricostruzione dei fatti;
- **Individuazione dei soggetti potenzialmente responsabili** dell'infortunio sotto il profilo penale e quindi da iscrivere nel registro degli indagati, nei cui confronti si redigerà verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia (soprattutto in caso di soggetti stranieri e non radicati nel territorio italiano); a tal fine può essere necessario acquisire:
  - Visure camerali della ditta;
  - Organigramma aziendale;
  - Eventuali deleghe di funzioni;
  - In caso di organizzazioni complesse (ad esempio, società o enti pubblici): atto costitutivo, statuto, deleghe attinenti al settore della sicurezza sul lavoro, ecc.;
  - Nomina del Responsabile della Sicurezza;

- Nomina del medico competente;
- Ecc.

A tal proposito, si evidenzia che l'individuazione del corretto criterio di imputazione delle responsabilità è spesso l'elemento di maggiore difficoltà nella valutazione dei risultati dell'indagine ed essa deve essere compiuta in maniera precisa ed esauriente in modo da consentire la ricostruzione di tutte le posizioni di garanzia astrattamente previste dalla normativa di settore (datore di lavoro, dirigente, preposto, R.S.P.P., medico competente, ecc.) e di quelle istituite con atto volontario (le c.d. deleghe di funzioni): in tale ottica, è necessario non accontentarsi della documentazione fornita spontaneamente dalle ditte (che spesso consistono in meri organigrammi riassuntivi delle cariche) ma acquisire la documentazione ufficiale di supporto (verbali di c.d.a., deleghe di funzioni, ecc.).

- In linea generale, se non occorre procedere immediatamente ad accertamenti tecnici irripetibili (ad esempio autopsia) appare preferibile non procedere subito alla denuncia di nessun soggetto responsabile ed iscrivere il fascicolo a modello 44 almeno finché la conclusione di tutte le indagini in merito all'organigramma aziendale, alla presenza di eventuali deleghe di funzioni e ad ogni altro accertamento in tale ambito non abbia consentito di individuare con chiarezza e precisione i soggetti responsabili in ordine all'infortunio verificatosi; nel caso in cui occorra invece procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, allora l'attività di iscrizione degli indagati dovrà essere effettuata in tempi molto ristretti per consentire la notifica di tutti gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p. e la partecipazione degli indagati alle attività di accertamento e, in caso di poca chiarezza nell'individuazione dei responsabili, estendere la cerchia degli indagati piuttosto che restringerla e ciò sia a garanzia degli stessi indagati (che sono messi in condizione di esercitare i propri diritti difensivi sin da subito) sia a garanzia dell'utilizzabilità di tali accertamenti tecnici (spesso decisivi) in fase dibattimentale.
- Acquisizione di tutta la **documentazione medica** relativa all'infortunio e all'infortunato (scheda di intervento del 118, referto di Pronto Soccorso, cartella clinica, ecc.), utile per determinare la durata della malattia e la valutazione dei postumi.

## 5) RELAZIONE FINALE SULL'INFORTUNIO:

- le attività di indagine relative ad infortuni sul lavoro devono essere ultimate, in linea di massima e salva l'esigenza di espletare lunghe e complesse consulenze tecniche o accertamenti tecnici di qualsiasi tipo, entro 60/90 giorni;
- Il risultato di tutte le indagini di p.g. espletate devono preferibilmente confluire in un'unica relazione finale per ciascuna delle forze di polizia giudiziaria intervenute nel corso delle indagini, in ognuna delle quali si darà atto degli accertamenti compiuti, degli atti di indagine espletati d'iniziativa o su delega del P.M. ed infine si riporteranno le conclusioni finali; tuttavia la relazione finale della P.G. specializzata (S.pre.S.A.L. o Distretto Minerario), soprattutto nei casi più complessi ed articolati, dovrà tener conto e dare atto di tutti gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari anche da altre forze di polizia o

altri operatori (118, Vigili del Fuoco, Consulente Tecnico del P.M., ecc.), in modo da offrire al P.M. prima e al Giudice del Dibattimento poi un quadro di sintesi efficace e completo di tutte le risultanze istruttorie su cui si fonderanno poi le valutazioni conclusive circa la dinamica e le cause dell'infortunio nonché l'individuazione dei vari profili di responsabilità penale, e ciò al fine di realizzare anche in tale fase quella necessaria integrazione di tutte attività complementari;

- La **relazione conclusiva** deve necessariamente indicare:
  - a. **i reati per i quali si procede** (artt. 589 o 590 c.p. + la specifica normativa di settore violata);
  - b. La ricostruzione della **dinamica dell'evento infortunistico** nella maniera più precisa e particolareggiata possibile;
  - c. La ricostruzione della natura e dell'entità dell'evento del reato (morte o lesioni);
  - d. La ricostruzione della **tipologia di attività lavorativa** in fase di svolgimento al momento dell'infortunio con l'indicazione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa di settore per tali lavori;
  - e. Le eventuali **violazioni della normativa di prevenzione** riscontrate durante le indagini, precisando quali di esse si pongano in relazione causale con l'evento infortunistico (occorre cioè verificare se il fatto dannoso rappresenta la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava ad evitare);
  - f. La ricostruzione dell'eventuale **nesso causale** tra il mancato rispetto di una o più norme cautelari e la verificazione dell'infortunio, ossia l'individuazione della ipotetica condotta doverosa avente efficacia impeditiva rispetto all'evento infortunistico;
  - g. **L'individuazione delle responsabilità individuali** e le ragioni della attribuzione a ciascun soggetto (qualifica soggettiva, eventuali deleghe di funzioni, ecc.);
  - h. Le motivazioni dell'eventuale impossibilità ad individuare responsabilità penali connesse con l'infortunio (accidentalità, forza maggiore, esclusiva responsabilità del lavoratore infortunato, ecc.);
  - i. Eventuale **responsabilità amministrativa dell'azienda** ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/01 per mancata adozione di modelli organizzativi idonei a scongiurare il pericolo della commissione di questo genere di delitti.


## 6) IMPEGNI DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA:


- Costante attività di collaborazione e coordinamento durante l'attività di indagine per reati in materia di infortuni sul lavoro;
- Assegnazione ad un unico Sostituto Procuratore di tutti i procedimenti penali concernenti la materia degli infortuni sul lavoro e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in modo da realizzare il massimo coordinamento sia nell'ambito della singola indagine sia nella gestione delle varie notizie di reato (onde evitare inutili e gravose duplicazioni di indagini o di fascicoli procedurali);
- Partecipazione da parte del Sostituto Procuratore addetto a questa area di competenza (almeno tendenzialmente) a tutte le udienze preliminari e dibattimentali sia per gli infortuni mortali che

per gli infortuni con lesioni gravi o gravissime e comunque a tutti i processi che risulteranno più complessi da istruire e discutere;

- Organizzazione periodica di riunioni con rappresentanti delle varie polizie giudiziarie competenti nel settore ed eventualmente di altri enti o istituzioni interessati alla materia, al fine di verificare l'andamento delle attività di coordinamento investigativo e di accertamento e repressione dei reati in questione;
- Comunicazione dell'esercizio dell'azione penale all'INAIL e ad ogni altro ente che ne faccia richiesta.

Sciacca, 17 aprile 2013

  
Magg. CC. Gaetano La Rocca 3/6/13


  
Dirigente Commissariato P.S. - Sciacca

  
V. Dirigente Ispettorato del Lavoro - AG


  
Comandante Vigili del Fuoco - AG


  
Dirigente Responsabile del Pronto Soccorso - Sciacca

  
Il Procuratore della Repubblica

  
Dirigente S.PRE.S.A.L. - AG

  
Dirigente Distretto Minerario - CL

  
Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero Sciacca

  
Commissario Straordinario A.S.P. - AG  
30-5-13

Il Magg. Gaetano La Rocca ed il Commissario Straordinario A.S.P. Dr. Salvatore Messina, impossibilitati a partecipare all'odierna riunione, firmeranno il presente protocollo successivamente.



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2013, nella stanza del Procuratore della Repubblica, su iniziativa dello stesso, è stata indetta una riunione al fine di sottoscrivere con le autorità competenti del circondario, un protocollo d'intesa in materia di prevenzione ed accertamento degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono presenti:

- Il Procuratore della Repubblica Dr. Vincenzo Pantaleo
- Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Alessandro Moffa
- Il V. Q. Agg. Dott. Emilio Basile - Dirigente Commissariato di P.S. di Sciacca
- Il Dr. Giuseppe Mulone – Direttore S.PRE.S.A.L. – A.S.P. Agrigento
- Il Dr. ~~Andrea Abruzzo~~ <sup>ERANUELE GIUNIEL</sup> - ~~Vice~~ Dirigente Direzione Territoriale del lavoro di Agrigento
- L'Ingegnere Michele Brescia - Funzionario Responsabile del Distretto Minerario di Caltanissetta
- Il ~~Ingegnere Marcello Lombardini~~ <sup>DR. ANDREA ABRUZZO</sup> - ~~Vice~~ Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento
- Il Dr. Gaetano Migliazzo – Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sciacca
- Il Dr. Michele Carlino – Dirigente Responsabile del Pronto Soccorso di Sciacca.

Si procede alla sottoscrizione del protocollo.

Il Maggiore Gaetano La Rocca ed il Commissario Straordinario A.S.P. Dr. Salvatore Messina, impossibilitati a partecipare alla riunione odierna, si riservano di firmare successivamente.

Il Procuratore della Repubblica  
Vincenzo Pantaleo